

Anche il corretto adempimento delle regole sull'antiriciclaggio da parte delle Società (destinatari della normativa) va verificato, ma gli adempimenti per i Sindaci cambiano a seconda che il Collegio abbia o meno funzioni di Revisione legale.

COLLEGIO CON FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE: Ogni membro del Collegio deve assolvere in prima persona tutti gli obblighi antiriciclaggio, quali *l'adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dati, segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni all'utilizzo del contante*. Il Collegio deve verificarne il rispetto da parte della Società.

Per l'adeguata verifica, occorrerà controllare che la Società abbia identificato la propria Clientela in base a documenti validi, informazioni o dati aggiornati. Il Collegio dovrà verificare la conservazione per dieci anni e la registrazione dei dati della Clientela da parte della Società affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine da parte delle Autorità. Inoltre i **Sindaci Revisori** devono segnalare alla Uif, senza ritardo e possibilmente prima che l'operazione si svolga, le operazioni sospette delle quali vengano a conoscenza. Sono tenuti anche a comunicare al Ministero Economia e Finanze (entro trenta giorni dalla conoscenza), violazioni alle limitazioni dell'uso del contante o dei titoli al portatore di cui abbiano notizia nello svolgimento dei propri compiti.

COLLEGIO SINDACALE SENZA REVISIONE LEGALE: In base all'articolo 12, comma 3-bis del Dlgs. 231/07, il Collegio Sindacale privo della funzione di revisione legale non è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della Clientela, registrazione e conservazione dati e segnalazione di operazioni sospette. *Rimane comunque l'obbligo di comunicazione delle violazioni all'utilizzo del denaro contante*. Ma la segnalazione di operazioni sospette, pur non prevista dalle disposizioni del Dlgs. 231 (quindi non punibile come da ex art.57, comma 4 del dlgs 231 con la sanzione amministrativa dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata) potrebbe comunque escludere rischi di incriminazione dei Sindaci per concorso nel reato degli Amministratori (art. 40 e 110 del Codice penale).